

Le misure del governo rischiano di colpire ulteriormente una categoria già in difficoltà

Il Primo Maggio degli Agenti

Le preoccupazioni della Federagenti per un 2012 dai toni cupi

In occasione della Festa dei Lavoratori ritengo utile una riflessione in merito alle diverse misure di recente approntate dal cosiddetto "governo dei tecnici" che a brevissimo impatteranno sulla nostra categoria.

I dati sono molto preoccupanti, perché se le piccole e medie imprese del nostro territorio hanno tenuto nel 2011, l'anno in corso rischia di riservare ulteriori brutte sorprese a causa delle diverse "novità", soprattutto di natura fiscale, che incidono sulla crescita della nostra economia.

Piccole e medie imprese, che sono nella stragrande maggioranza dei casi i datori di lavoro degli agenti di commercio, rischiano così di trovarsi improvvisamente senza lavoro e senza alcun ammortizzatore sociale.

Consideriamo poi che gli analisti di mercato stimano

in circa 1500 euro il rincaro annuo previsto per le famiglie. In realtà per la categoria degli agenti di commercio sarà decisamente più alto poiché gli aumenti colpiranno beni e servizi largamente utilizzati per lo svolgimento della propria attività.

Mi riferisco in particolare all'aumento dell'assicurazione auto, dei pedaggi autostradali e del carburante. Incrementi che colpiscono il bene strumentale per eccellenza dell'agente di commercio, ovvero l'autovettura.

Passando ad un altro tema scottante, sul fronte della lotta all'evasione, il decreto "Salva Italia" rilancia l'utilizzo degli studi di settore. I contribuenti non in linea con gli studi subiranno verifiche che terranno conto anche delle informazioni fornite dalle banche sui conti correnti. Su quest'ultimo punto, Federagenti ha chiesto...

continua a pagina 02

Sempre alta l'attenzione delle forze politiche sulla dismissione immobiliare

Da inquilino a proprietario?

Non sono ancora risolte le criticità del Progetto Mercurio

Il progetto di dismissione del patrimonio immobiliare Enasarco continua ad attirare l'attenzione delle forze politiche. In particolare lo scorso mese il Senatore Pedica (IDV) ha presentato l'ennesima interrogazione, nel tentativo di fare maggiore chiarezza sulle modalità con cui la Fondazione sta procedendo alla vendita degli appartamenti e per segnalare le difficoltà che potrebbero trovare gli inquilini per riuscire ad acquistare gli immobili. La Federagenti, quale sindacato che deve tutelare, in primis, gli agenti di commercio, ha da subito evidenziato come le previsioni dell'Ente, in merito ai proventi derivanti dalle vendite, fossero estremamente ottimistiche anche in considerazione dello stato in cui versano la maggior parte degli immobili e in relazione all'impossibilità per molti inquilini di procedere all'acquisto...

continua a pagina 03

Soppressione del ruolo e SCIA

FOCUS: Le problematiche degli Agenti spiegate dagli addetti ai lavori

di Marco Maceroni

(Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - C.M. Cattedra di Diritto Commerciale Universitas mercatorum di Roma - Docente dell'Istituto G. Tagliacarne per la promozione economica)

Dopo una lunga attesa, il 12 maggio sono entrati in vigore i decreti ministeriali 26.10.2011, che hanno descritto le nuove procedure d'iscrizione per gli agenti e rappresentanti di commercio e al contempo le modalità di trapasso dal soppresso ruolo camerale al registro delle imprese e al REA.

I decreti sono attuativi di una delega contenuta nel D.lgs. 59/10, che ha recepito nel diritto italiano la direttiva servizi (123/2006/CE) più nota come (ex) Bolkenstein. Quella norma aveva posto varie prescrizioni agli ordinamenti dei paesi membri dell'Unione, e nella specie, aveva prescritto la soppressione di tutti i ruoli (mediatori, mediatori marittimi, spedizionieri e appunto agenti e rappresentanti di commercio). In realtà la disciplina (art. 74 del D.lgs.) aveva affermato anche due ulteriori principi: 1) il vecchio procedimento autorizzatorio di iscrizione al ruolo, disciplinato dalla legge 204 e dal DM 21.8.1985, è sostituito dalla DIA (nel frattempo divenuta SCIA - segnalazione certificata di inizio attività); 2) la domanda è indirizzata all'ufficio del registro delle imprese, e quindi non più al ruolo, ma per il tramite dello sportello unico (SUAP) competente. Tuttavia a mio parere il punto più forte della nuova disciplina si deve rintracciare nella definizione con cui si apre l'articolo 74, e cioè "l'attività". In sostanza il legislatore comunitario risolve definitivamente l'annosa questione sulla quale la miglior dottrina e giurisprudenza nazionale si è interrogata nel definire la figura dell'agente e rappresentante...

continua a pagina 05

IN QUESTO NUMERO

- Il Primo Maggio degli Agenti
- Da inquilino a proprietario?
- Verso la firma del nuovo AEC
- Soppressione del ruolo e SCIA
- Rubrica Previdenziale
- Rubrica Fiscale

Soluzione Agenti

il tuo Gestionale Personalizzato

a partire da **290€**

info line: **800.86.16.16**

www.soluzioneagenti.it

Le misure del governo rischiano di colpire ulteriormente una categoria già in difficoltà

Il Primo Maggio degli Agenti

Le preoccupazioni della Federagenti per un 2012 dai toni cupi

di Luca Gaburro (Segretario Nazionale Federagenti)

In occasione della Festa dei Lavoratori ritengo utile una riflessione in merito alle diverse misure di recente approntate dal cosiddetto "governo dei tecnici" che a brevissimo impatteranno sulla nostra categoria.

I dati sono molto preoccupanti, perché se le piccole e medie imprese del nostro territorio hanno tenuto nel 2011, l'anno in corso rischia di riservare ulteriori brutte sorprese a causa delle diverse "novità", soprattutto di natura fiscale, che incidono sulla crescita della nostra economia.

Piccole e Medie imprese, che sono nella stragrande maggioranza dei casi i datori di lavoro degli agenti di commercio, rischiano così di trovarsi improvvisamente senza lavoro e senza alcun ammortizzatore sociale.

Consideriamo poi che gli analisti di mercato stimano in circa 1500 euro il rincaro annuo previsto per le famiglie. In realtà per la categoria degli agenti di commercio sarà decisamente più alto poiché gli aumenti colpiranno beni e servizi largamente utilizzati per lo svolgimento della propria attività.

Mi riferisco in particolare all'aumento dell'assicurazione auto, dei pedaggi autostradali e del carburante. Incrementi che colpiscono il bene strumentale per eccellenza dell'agente di commercio, ovvero l'autovettura.

Passando ad un altro tema scottante, sul fronte della lotta all'evasione, il decreto "Salva Italia" rilancia l'utilizzo degli studi di settore. I contribuenti non in linea con gli studi subiranno verifiche che terranno conto anche delle informazioni fornite dalle banche sui conti correnti. Su quest'ultimo punto, Federagenti ha chiesto all'Esecutivo l'abolizione degli Studi di settore. Strumento a nostro avviso inutile e che oggi limita fortemente la libera iniziativa imprenditoriale dell'agente di commercio.

Allo stesso modo, abbiamo chiesto l'abolizione dell'Irap per gli agenti operanti in forma individuale. Il paradosso è che pur in presenza di una giurisprudenza ormai consolidata a favore di tale impostazione, l'amministrazione tributaria continua ad appellarsi con un enorme aumento del contenzioso, dei tempi e dei co-

sti dello stesso a carico dello Stato.

Altra grande novità è la riforma delle pensioni, con l'abolizione della pensione di anzianità e la piena adozione del sistema contributivo. Per gli agenti di commercio salgono le aliquote contributive dell'1,3% per quest'anno, poi l'aumento sarà dello 0,45% fino ad arrivare ad un'aliquota del 24%.

Molto sinteticamente poiché il sistema Italia produce meno, ci sono meno soldi per le pensioni. Ma essendo sempre maggiore il numero di pensionati, a parità di condizioni l'assegno pensionistico sarà minore. Questo approccio ragionieristico non solo non garantisce più ai futuri pensionati le "condizioni di vita dignitose ed adeguate" esplicitamente previste dalla Costituzione per la generalità dei cittadini italiani, ma per gli agenti di commercio la situazione è ulteriormente compromessa dal fatto di versare due previdenze obbligatorie: Inps ed Enasarco. Al contrario gli altri professionisti hanno un'unica previdenza obbligatoria gestita da una cassa privata che,

naturalmente è sostitutiva della previdenza INPS ed, eventualmente, una previdenza integrativa cui sono liberi di accedere.

La previdenza Enasarco viene definita integrativa di quella Inps, ma in realtà dopo le riforme seguite alla privatizzazione non svolge più alcuna funzione di supplenza e quindi duplica le prestazioni dell'Inps facendo pagare alla categoria i costi di una gestione superflua e inutile. La nostra richiesta è quella di far confluire l'Enasarco in una gestione separata dell'Inps con il duplice risultato di garantire sia immediate e consistenti riduzioni di spesa sia di uniformare e migliorare le prestazioni previdenziali.

Quanto alla riforma del lavoro, se tra i tanti obiettivi della stessa si annovera il tentativo di stanare le partite iva fittizie, perché è stata lasciata fuori la figura dell'agente di commercio? Come ben sappiamo moltissimi agenti operano come monomandatari di fatto, in un regime praticamente da parasubordinati. Perché la manovra non ha inteso salvaguardare questi lavo-

ratori, ai quali attualmente sono riconosciute tutele nettamente minori?

Da parte nostra abbiamo lanciato una serie di proposte all'Esecutivo e ai rappresentanti dei partiti politici affinché quelle misure ancora in corso di individuazione contemplino mezzi a sostegno della professione – quali ad esempio agevolazioni fiscali a favore dell'agente di commercio, o ancora facilitazioni per l'accesso al credito attraverso il sistema bancario, o ancora l'immediata fruizione del pacchetto "sblocca imprese" per renderle competitive sui mercati e creare nuove opportunità lavorative – e siano il più possibile in linea con l'aspirazione della categoria di contribuire concretamente al rilancio del nostro paese. Ai tecnici e ai politici – che parlano di almeno altri due anni da "lacrime e sangue" – recapitiamo un messaggio: **"Siamo abituati alla trincea, ma almeno dateci gli elmetti!"**. ■



Un momento della manifestazione

Sempre alta l'attenzione delle forze politiche sulla dismissione immobiliare

Da inquilino a proprietario?

Non sono ancora risolte le criticità del Progetto Mercurio

a cura della Redazione

Il progetto di dismissione del patrimonio immobiliare Enasarco continua ad attirare l'attenzione delle forze politiche. In particolare lo scorso mese il Senatore Pedica (IDV) ha presentato l'ennesima interrogazione, nel tentativo di fare maggiore chiarezza sulle modalità con cui la Fondazione sta procedendo alla vendita degli appartamenti e per segnalare le difficoltà che potrebbero trovare gli inquilini per riuscire ad acquistare gli immobili.

La Federagenti, quale sindacato che deve tutelare, in primis, gli agenti di commercio, ha da subito evidenziato come le previsioni dell'Ente, in merito ai proventi derivanti dalle vendite, fossero estremamente ottimistiche anche in considerazione dello stato in cui versano la maggior parte degli immobili e in relazione all'impossibilità per molti inquilini di procedere all'acquisto. C'è il rischio quindi che, alla fine dei giochi, questa operazione non riesca ad assicurare il futuro delle pensioni della categoria, né ad agevolare gli inquilini, ma si traduca unicamente in un ottimo affare per alcuni.

Ecco di seguito un ampio stralcio dell'interrogazione: "La Fondazione Enasarco, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, è oggi un soggetto di diritto privato [...]; la natura pubblica dell'attività svolta [...] ha reso necessario che l'attività dell'Ente, [...] venisse sottoposta alla vigilanza dell'allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre a quella della Corte dei

Conti; da quanto dichiarato dalla Fondazione, l'analisi dei rendimenti del suo portafoglio immobiliare ha determinato negli ultimi anni la necessità di individuare una strategia per la riqualificazione del portafoglio immobiliare, finalizzata alla stabilità dei conti economici e al rispetto dell'equilibrio ultratrentennale del bilancio tecnico; il piano di dismissione immobiliare dell'Enasarco, il cosiddetto Piano Mercurio, interessa, tra gli altri, anche circa 16.000 appartamenti siti nella città di Roma; dal piano di dismissione, la Fondazione intende ricavare la somma di circa 4,5 miliardi di euro, a fronte di una valutazione del proprio patrimonio immobiliare stimata intorno ai 2 miliardi di euro; dubbie appaiono le classificazioni catastali degli stabili di proprietà della Fondazione: gli immobili sono classificati con categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), mentre la natura architettonica tipica dell'edilizia economica e popolare ne giustificherebbe l'inserimento nella categoria catastale A/4 (abitazioni di tipo popolare); tale classificazione consentirebbe all'Enasarco di aumentare, in maniera ingannevole, l'entità del proprio patrimonio immobiliare, con ripercussioni sia nelle modalità di vendita, sia nella veridicità delle somme iscritte in bilancio; detto Piano contempla il riconoscimento, ai legittimi titolari del contratto di locazione, dell'opportunità di acquistare l'unità immobiliare condotta in locazione, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione spettante ai sensi del contratto di locazione in corso tra ciascun

inquilino e la Fondazione; al fine di offrire ai soggetti legittimati piani di finanziamento volti all'esercizio del diritto di prelazione, la fondazione ha sottoscritto, nell'estate del 2010, apposite convenzioni con BNL Gruppo BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena, risultati, a detta della fondazione, i migliori offerenti di mutui fondiari tra i partecipanti della gara europea indetta dalla medesima.

[...] Da quanto risulta dagli organi di informazione e da fonti dirette, gli inquilini interessati si ritrovano ad oggi in uno stato di grave incertezza, per delle discutibili condizioni a loro sottoposte dagli istituti bancari citati; risulta, infatti, che la Banca Nazionale del Lavoro e la Monte dei Paschi di Siena, dopo essersi inizialmente rese disponibili alla stipula di mutui a tassi e termini accessibili, hanno poi di fatto proposto condizioni, spesso inarrivabili, che hanno determinato gravi difficoltà per gli inquilini al fine dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione; alcuni inquilini degli stabili interessati hanno deciso di costituirsi in comitati per affrontare direttamente la situazione determinatasi dalla dismissione degli immobili; da quanto emerge dagli atti trasmessi all'interrogante, gli accordi presi con gli affittuari vedranno raddoppiato, se non triplicato, il canone d'affitto per appartamenti costruiti da oltre cinquanta anni, contrariamente a quanto assicurato agli affittuari con gli accordi stipulati; sempre da quanto posto all'attenzione dell'interrogante, il prezzo di vendita degli appartamenti proposto agli af-

fittuari corrisponde a quello attuale di mercato con la sola detrazione del 30 per cento prevista per le case occupate, comportando un indebito ricarico stimato intorno al 60 per cento, a solo danno degli inquilini; la proposta di prelazione è stata presentata agli aventi diritto senza le effettive garanzie che impegnerebbero l'Enasarco all'esecuzione di lavori per la messa a norma dell'immobile, di cui si evidenzia la totale assenza delle certificazioni previste per la compravendita di un immobile.

[...] Il piano di vendita partito nel 2011 rischia ad oggi di essere compromesso dall'atteggiamento delle banche le quali, nascondendosi dietro la gravità dell'attuale crisi del credito, hanno rimesso in discussione gli accordi sottoscritti e rinegoziato con l'Enasarco nuove condizioni per l'erogazione dei mutui; dagli esempi posti all'attenzione dell'interrogante, per un mutuo di 30 anni di 200.000 euro, la rata mensile, con le nuove contrattazioni, aumenterebbe di circa 150 euro, arrivando a superare i 1.000 euro mensili, con un impatto altamente significativo per ogni famiglia di ceto sociale medio; appare ovvio che il peggioramento di tali condizioni conduce all'esclusione di quella parte di inquilini che in nessun modo riuscirebbe a far fronte a tali uscite, portando a una riduzione generale delle adesioni, la cui percentuale minima prevista per l'applicazione di uno sconto del 10 per cento sulle vendite è fissata al 70 per cento delle abitazioni interessate; una tale situazione assicura indub-

bio vantaggio ai fondi immobiliari che, in assenza della prelazione da parte degli inquilini, avranno modo di acquistare tutto l'invenduto.

Si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non intendano verificare la possibilità di ricorrere, come già accaduto in passato, a convenzioni stipulate dalle istituzioni locali con gli istituti di credito disponibili; se non ritengano opportuno per quanto di competenza e nell'ambito della vigilanza prevista dalla legge, intervenire al fine di verificare eventuali irregolarità e/o inadempimenti; se non ritengano risolutivo un comune accordo tra le parti che, nella garanzia di tutele maggiori, possa concludersi in un sano compromesso, evitando così che eventuali ricorsi, azioni giuridiche, collettive e individuali, possano rischiare di protrarre in maniera inadeguata i tempi di contrattazione, svantaggiando definitivamente gli inquilini interessati all'accordo in questione; se e quali azioni intendano adottare al fine di monitorare il procedimento di dismissione immobiliare a massima tutela di tutti i cittadini coinvolti, già gravati dalla crisi economica e per i quali la perdita della casa potrebbe causare gravissimi danni, familiari e sociali."

Iscriviti a
Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Verso la firma del nuovo AEC

Proseguono gli incontri del gruppo di lavoro istituito da Federagenti

di Fulvio De Gregorio (Segretario Confederale Cisl e componente del Direttivo nazionale Federagenti)

Proseguono gli incontri del gruppo di lavoro istituito ad inizio anno da Federagenti volto a definire il nuovo Accordo Economico di Categoria. Fra gli aspetti oggetto di attenta analisi vi sono una disciplina di favore per gli agenti monomandatari (anche quelli di fatto) e lo studio di una indennità meritocratica che risulti di

facile applicazione e determinazione da parte delle mandanti. L'indennità intende proporsi contemporaneamente come un adeguato contemperamento tra le esigenze di rigore economico delle aziende in questo periodo di seria crisi e il giusto riconoscimento spettante agli agenti che svolgono la loro attività con professio-

nalità assicurando, anche in questi momenti, risultati superiori alla media. La cosa di cui tutti abbiamo meno bisogno ora è la conflittualità.

L'art. 1751 del Codice Civile è ormai un diritto consolidato, ma giungere ad una sua concreta applicazione, condivisa da preponenti e agenti che elimini il ricorso al giudice (con l'enorme dilata-

zione dei tempi ed incertezza di risultato che una causa comporta) assicurando un serio (e soprattutto immediato) ristoro all'agente meritevole, è sicuramente l'obiettivo più importante da raggiungere a favore della categoria in questo delicato momento.

Sulle riduzioni di zona, clientela, prodotti e provvigioni è

intenzione del Sindacato non cedere alla volontà di uniformarsi agli altri accordi e di mantenere il regime di miglior favore previsto per gli agenti e rappresentanti nell'attuale AEC. La speranza comunque è quella di arrivare a una definizione di tutti gli aspetti più rilevanti in tempi rapidi. ■

NUOVA POLIZZA MANCATO GUADAGNO

Non lasciarti sfuggire l'occasione!
Compila subito il modulo di adesione della polizza mancato guadagno che trovi sul sito www.smafbroker.it/convenzioni_feder.php per usufruire di **maggiori garanzie**, studiate esclusivamente per gli iscritti Federagenti

Scopri tutte le polizze a te riservate su www.smafbroker.it

oppure contatta
Assicurafederagenti
Sicuri...sempre!

Numero Verde
800.235.532

**Condizioni esclusive
solo per gli iscritti
Federagenti!**

assicurafederagenti@smafbroker.it

LM SMAF BROKER[®]
INSURANCE CONSULTING

Piazza Bologna, 49 00162 Roma
06 44291193 (r.a.) - Fax 06 44292230
info@smafbroker.it www.smafbroker.it

Prima di sottoscrivere il contratto leggere il Fascicolo Informativo presente su www.smafbroker.it o nella sezione "Assicurazioni" del sito www.federagenti.org

Iscriviti a Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976



www.federagenti.org

www.federagenti.org

www.federagenti.org

Soppressione del ruolo e SCIA

FOCUS: Le problematiche degli Agenti spiegate dagli addetti ai lavori

di Marco Maceroni (Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico¹ – C.M. Cattedra di Diritto Commerciale Universitas mercatorum di Roma – Docente dell'Istituto G. Tagliacarne per la promozione economica)

Dopo una lunga attesa, il 12 maggio sono entrati in vigore i decreti ministeriali 26.10.2011, che hanno descritto le nuove procedure d'iscrizione per gli agenti e rappresentanti di commercio e al contempo le modalità di trapasso dal soppresso ruolo camerale al registro delle imprese e al REA.

I decreti sono attuativi di una delega contenuta nel D.lgs. 59/10, che ha recepito nel diritto italiano la direttiva servizi (123/2006/CE) più nota come (ex) Bolkenstein. Quella norma aveva posto varie prescrizioni agli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione, e nella specie, aveva prescritto la soppressione di tutti i ruoli (mediatori, mediatori marittimi, spedizionieri e agenti e rappresentanti di commercio). In realtà la disciplina (art. 74 del D. lgs.) aveva affermato anche due ulteriori principi: 1) il vecchio procedimento autorizzatorio di iscrizione al ruolo, disciplinato dalla legge 204 e dal DM 21.8.1985, è sostituito dalla DIA (nel frattempo divenuta SCIA - segnalazione certificata di inizio attività); 2) la domanda è indirizzata all'ufficio del registro delle imprese, e quindi non più al ruolo, ma per il tramite dello sportello unico (SUAP) competente.

Tuttavia a mio parere il punto più forte della nuova disciplina si deve rintracciare nella definizione con cui si apre l'art. 74, e cioè "l'attività": il legislatore comunitario risolve definitivamente l'annosa questione sulla quale la miglior dottrina e giurisprudenza nazionale si è interrogata nel definire la figura dell'agente e rappresentante, ondeggiando tra la natura imprenditoriale, piccolo imprenditoriale, professionale (sul punto mi permetto di rinviare al mio testo *La nuova disciplina delle attività professionali*, Maggioli 2011, pag. 291). Oggi il legislatore ha tagliato definitivamente ogni ancoraggio alla natura professionale o comunque non imprenditoriale degli agenti e rappresentanti di commercio, riconducendolo alla fattispecie dell'imprenditore, per il quale prescrive, coerentemente, l'iscrizione al registro delle imprese. Questo non vuol dire che sia stata deprofes-

sionalizzata l'attività stessa: anzi è bene precisare subito, a scanso d'ogni possibile equivoco, che il DM 26.10.2011, ha disciplinato unicamente gli aspetti formali e procedurali della disciplina, senza nulla toccare di quelli sostanziali. Mi spiego meglio: se sono cambiate le regole d'iscrizione, cancellazione e modifica delle posizioni, con il passaggio dal ruolo al registro delle imprese, è altrettanto vero che nulla muta nei requisiti d'accesso, nel disciplinare, nella revisione..., in tutti quegli aspetti cioè che riguardano la figura dell'agente.

Proprio l'aver spostato l'attenzione dalla figura del professionista iscritto **staticamente** al ruolo, a quello dell'impresa **dinamicamente** iscritta al registro delle imprese, comporta come prima diretta conseguenza, soprattutto in connessione al regime della SCIA, utilizzata quale mezzo per procedere all'iscrizione, che oggi non è più possibile iscriversi (al ruolo) senza anche esercitare l'attività.

La SCIA, infatti, proprio perché segnalazione certificata di **inizio attività**, non può prescindere dall'avvio effettivo dell'attività stessa. Il soggetto in possesso dei requisiti, non potrà iscriversi staticamente. Presenterà la SCIA quando intende avviare l'attività.

È proprio la regola della SCIA che si contrappone a quella tradizionale del procedimento di autorizzazione (proprio del ruolo). Le verifiche compiute dalla CCIAA, non sono mai preventive, non esistono termini di attesa per chi presenta la domanda, non esistono provvedimenti espressi. Al contrario, come precisano gli artt. 2 e 5 del DM 26.10.2011, chi presenta la SCIA, se questa è completa di tutti gli elementi (previsti dalla legge 204) riceve **contestualmente** una ricevuta di presentazione che gli consente da quel momento stesso di esercitare l'attività di agente (o rappresentante di commercio, intendendosi le prossime considerazioni valide per entrambe le figure). Non esistono tempi di attesa, è tutto immediato: ciò vuol dire, in soldoni, che nel momento stesso in cui presento la

SCIA, la CCIAA mi rilascia un certificato camerale dal quale risulta che sono agente di commercio e, a **richiesta**, mi rilascia la tessera professionale. Da quel momento posso esercitare l'attività e da quel momento decorrono i 60 gg di tempo per la CCIAA, per impedirmi la continuazione dell'attività stessa qualora rilevi l'assenza di uno (o più) requisiti. Inoltre non vi sarà alcun altro documento da parte della CCIAA. Anzi il richiedente deve preoccuparsi nel caso in cui riceva richieste dalla CCIAA stessa.

L'aspirante agente di commercio nonostante la norma parli di SUAP, in realtà avrà come suo unico riferimento la CCIAA, stante la previsione dell'art. 25, co. 3, del D. lgs. 59/10.

Cosa deve fare l'aspirante Agente o Rappresentante di Commercio

Il DM 26.10.2011 ha precisato che dal 12 maggio scompare la carta nelle comunicazioni tra agenti di commercio e CCIAA. Tutto funzionerà esclusivamente a livello telematico. Il sistema della SCIA, che come visto azzera i tempi, non può che funzionare telematicamente.

Ciò si traduce, a livello tecnico, nell'obbligo di utilizza-

zione del canale telematico per la trasmissione delle domande e di **tutte le comunicazioni** relative alla vita professionale degli agenti di commercio al registro delle imprese. In altri termini l'agente di commercio e l'aspirante tale si dovranno munire di dispositivo di firma digitale, compilare telematicamente le pratiche, allegare otticamente un documento (ove questo nasca in originale cartaceo e debba essere allegato), firmare digitalmente e trasmettere al registro delle imprese.

La modulistica è disponibile in rete ed è unica per tutta l'Italia, anche al fine di evitare difformità ed interpretazioni del requisito, da parte delle singole CCIAA.

La modulistica è improntata al principio delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, per cui non si richiederà al soggetto di allegare alcun documento in possesso del registro delle imprese, né di altra Amministrazione.

È solo il caso di ricordare che tutte le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità penale di chi compila la pratica SCIA e che, come contraltare del principio dell'immediatezza dell'inizio dell'attività, il legislatore ha previsto una disciplina penale ulteriore che si applica

a chi rende dichiarazioni false comprese tra un minimo di 1 ed un massimo di 3 anni di reclusione, oltre alle eventuali altre sanzioni penali che si venissero a sovrapporre (ad es. usurpazione di titolo, falsità in documenti...).

L'aspirante agente di commercio, sarà dunque chiamato a rendere dichiarazioni personali (i requisiti professionali e morali previsti dalla legge 204) e dichiarazioni relative all'impresa (sede, capitale sociale se società, legali rappresentanti, sedi secondarie o unità locali...).

Vorrei soffermarmi su quest'ultimo punto: le localizzazioni dell'impresa esercente attività di agente di commercio. Se è vero che la stragrande parte dei 297.000 agenti di commercio italiani sono costituiti da microimprese monopersonali, nelle quali cioè, l'impresa nasce e si conclude nella persona dell'agente di commercio, è pur vero che vi è una minima parte (soprattutto tra i rappresentanti) di imprese più strutturate e plurilocalizzate, in cui, accanto ad una sede principale vi sono altre sedi in cui si svolge attività di agente di commercio. Mi preme sottolineare "ove si svolge l'attività di agente di commercio", per evidenziare che ove la sede sia meramente amministrativa o

Per la **Publicità**
SU questo
Notiziario
NETWORK AGENTI.IT
info line: **800.86.16.16**
www.NetworkAgenti.IT

magari "appoggiata" presso lo studio del commercialista che tiene i libri obbligatori e la contabilità, è evidente che siamo fuori della portata della norma e nessun requisito è richiesto.

Diverso è il caso delle localizzazioni in cui si svolge materialmente l'attività di agente di commercio, relativamente alle quali il DM chiede che per ognuna di esse sia nominato almeno un soggetto che la abilita secondo i requisiti stabiliti dalla legge 204. Con il rischio di banalizzare oserei dire che ogni localizzazione rappresenta una parrocchia a sé, e per ogni localizzazione deve essere nominato un soggetto che la abilita. L'art. 4 del DM stabilisce che questo soggetto o è uno dei legali rappresentanti, o è un amministratore (senza legale rappresentanza) o è un soggetto preposto dall'agente o rappresentante di commercio, secondo le norme che regolano la preposizione institoria.

Che cosa devono fare gli Agenti o Rappresentanti di Commercio già operativi al 12 maggio

La nuova disciplina pone due adempimenti in carico ai soggetti già iscritti alla data del 12 maggio 2012, alternativi tra di loro.

Il primo riguarda le imprese o comunque gli agenti di commercio che soddisfino

questo doppio requisito: a) essere iscritti al ruolo alla data del 12 maggio; b) essere iscritti al registro delle imprese alla stessa data.

Il primo gruppo di soggetti dovrà entro il **12 maggio 2013** presentare all'ufficio del registro delle imprese competente per la sede di esercizio dell'attività una dichiarazione desumibile dalla modulistica nella quale si confermano i propri dati e soprattutto si aggiorna la propria posizione. Per la maggioranza degli agenti o rappresentanti di commercio (i monopersonali di cui sopra) si tratta semplicemente di richiamare la propria iscrizione al ruolo indicandone la sede, il numero e la data di iscrizione, mentre la prima parte, quella relativa ai dati dell'impresa si "autocompila" indicando il numero REA.

Più complesso per le imprese plurilocalizzate che dovranno indicare le sedi in cui si esercita l'attività e i soggetti preposti a dette sedi, secondo quanto sopra rilevato.

Per tutti sarà l'occasione di prendere confidenza con i nuovi strumenti informatici.

Il secondo gruppo di soggetti (gli inattivi) potranno a richiesta chiedere di trasferire la propria posizione di iscrizione al ruolo nella sezione apposita del REA, con la medesima funzionalità già propria del ruolo, quindi meramente dichiara-

tiva dei requisiti, ma non affermativa dell'esercizio dell'attività. Anche per costoro la scadenza è quella del **12 maggio 2013**.

Però, mentre per gli attivi l'adempimento è un obbligo, per gli inattivi è una facoltà. Nessuno è costretto a trasmigrare nell'apposita sezione. Peraltro **la vecchia iscrizione al ruolo mantiene la propria funzionalità dichiarativa fino al 12 maggio 2017**.

Se è vero che non è un obbligo, tuttavia, soprattutto per quei soggetti che non hanno un titolo di accesso alla professione statico, ma a scorrimento (mi riferisco cioè a chi ha come titolo l'esperienza professionale di due anni negli ultimi cinque), la mancata trasmigrazione all'apposita sezione può comportare che dopo il 12 maggio 2017, risulti per costoro interdetto l'esercizio dell'attività per mancanza del requisito professionale.

Le altre principali novità della nuova disciplina.

Proprio per la stessa ragione sopra evidenziata si è ritenuto opportuno individuare la possibilità, anche per i soggetti che dopo il 12 maggio 2012 sono attivi ed operanti, di richiedere **sempre volontariamente e senza automatismi** l'iscrizione nella apposita sezione del REA, quando venga meno il rap-

porto con l'impresa **entro 90 giorni** dall'evento.

Nella logica registro delle imprese (e non più ruolo), in caso di scioglimento del legame con l'impresa (o di cancellazione della stessa dal registro delle imprese), la posizione del soggetto viene a cadere, quindi anche se un minuto dopo chiede di nuovo l'iscrizione, è costretto a ripresentare una nuova SCIA, con tutte le conseguenze (anche fiscali) ivi connesse.

L'apposita sezione del REA diventa dunque una sorta di rete di salvataggio, che congela i requisiti (si pensi soprattutto a quelli a scorrimento) e che consente in ogni momento di rientrare nel mondo degli attivi, limitandosi ad indicare nella modulistica il numero di iscrizione.

Gli ultimi due articoli del DM richiamano poi due situazioni particolarmente spinose (già oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia della Comunità Europea - vds. Sent. Bellone vs. Yokohama). Da una parte si individua il caso dell'agente di commercio comunitario che voglia stabilirsi in Italia. Costui dovrà rivolgersi all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio indicando la sede dell'impresa nel paese di provenienza, limitandosi a dimostrare di essere ivi iscritto per la cor-

rispondente attività di agente di commercio (comunque denominata nei 27 Paesi dell'Unione).

Se l'attività è svolta in Italia direttamente dal soggetto comunitario, non è richiesta altra documentazione, **qualunque siano i requisiti richiesti nel suo Paese** (al limite anche nessuno). Se l'attività è svolta da un preposto, troverà applicazione l'art. 4 del DM e quindi saranno richiesti i requisiti della legge 204.

Più scivoloso e suscettibile d'interpretazione elusiva è l'ipotesi della libera prestazione di servizi (cioè dell'agente di commercio che venga in Italia per un'operazione "mordi e fuggi"). Costui resta trasparente alla CCIAA, si limiterà a trasmettere una dichiarazione preventiva (almeno 30 gg prima) al Ministero dello Sviluppo Economico, che avrà il compito di verificare l'iscrizione dello stesso al registro delle imprese del proprio Paese per quell'attività e se l'attività fosse libera in quel Paese, la dimostrazione dell'effettivo esercizio per almeno due negli ultimi dieci anni.

Per una lettura più ampia del DM mi permetto ancora di rinviare al mio testo *La nuova disciplina delle attività professionali*, che costituisce un commentario ragionato al decreto stesso ed alla professione di ARC. ■

*L'articolo non impegna l'Amministrazione di cui l'autore è dipendente.

RENAULT ECOBUSINESS. IL RISPETTO PER L'AMBIENTE PARTE DAI TUOI AFFARI. SCOPRI LE OFFERTE RENAULT RISERVATE IN ESCLUSIVA AGLI AGENTI DI COMMERCIO.

**A 19.000 €*
O CON
NOLEGGIO RBL
A 490 €**
AL MESE**

**RENAULT SCÉNIC XMOD WAVE
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO5**

- NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- PARKING CAMERA • CRUISE CONTROL
- RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH®
- CONSOLE CENTRALE SCORREVOLE

**A 20.500 €*
O CON
NOLEGGIO RBL
A 515 €**
AL MESE**

**RENAULT SCÉNIC WAVE
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO5**

- 7 POSTI DI SERIE • NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- CRUISE CONTROL • PARKING CAMERA
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH®
- RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE



SERVIZI INCLUSI NEL CANONE DI NOLEGGIO RBL 48 MESI / 160.000 KM

- ASSICURAZIONE RC AUTO FRANCHIGIA € 250 • GARANZIA KASKO FRANCHIGIA € 250 • ASSICURAZIONE FURTO & INCENDIO FRANCHIGIA 10%
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA • CAMBIO 16 PNEUMATICI "PERFORMANCE" • ASSISTENZA GLOBALE 24H/24H • VETTURA SOSTITUTIVA

www.renault.it/aziende



* Prezzo chiavi in mano; IVA e Messa su strada incluse, IPT esclusa. ** Canone di noleggio 48 mesi / 160.000 km, da intendersi al netto di IVA, che prevede un anticipo (IVA esclusa) di € 1.900,00 per Renault Scenic Xmod Wave e di € 2.000,00 per Renault Scenic Wave. L'offerta, valida fino al 31/07/2012, non è vincolante per Renault Business Lease ed è soggetta all'approvazione, da parte della stessa, dei requisiti economici e di affidabilità del richiedente, nonché alle variazioni di listino. Consumi (ciclo misto): 4,9 l/100 km; emissioni CO₂: 128 g/km. Consumi ed emissioni omologati.

DRIVE THE CHANGE



Rubrica Previdenziale

Il dilemma della prosecuzione volontaria

di Debora Bruno (Responsabile Patronato Encal Roma Eur)

Domanda: Ho versato per 20 anni i contributi all'Enasarco; ho chiuso l'attività ad aprile 2010 con diritto alla pensione che sarebbe dovuto maturare a febbraio 2012, data di compimento del mio 65° anno di età. Adesso l'Enasarco mi bocchia la pratica perché non ho raggiunto la quota 86?

Risposta: Il nuovo regolamento Enasarco entrato in vigore il 01/01/2012 prevede in materia pensionistica il famoso sistema delle quote. Per poter beneficiare dell'erogazione della pensione Enasarco, l'agente ha la necessità di raggiungere la quota 86 ossia aver compiuto almeno 65 anni di età e aver maturato almeno 20 anni di contribuzione. Semplificando il conteggio, l'agente deve avere o un'età anagrafica di 66 anni e 20 di contribuzione oppure aver compiuto 65 anni e aver maturato 21 anni di contribuzione. Il totale è sempre 86.

Nel suo caso specifico, a febbraio 2012 lei ha raggiunto quota 85 pertanto non raggiunge il diritto all'erogazione economica. Pur aspettando il 2013 con il compimento di 66 anni, la quota prevista dall'Enasarco si innalza a 87, di conseguenza non riuscirebbe a raggiungere comunque il requisito (66 anni + 20 contribuzioni = 86).

Purtroppo non esiste modo di appellarsi avverso il diniego dell'Ente, pertanto l'unica soluzione è che lei presenti domanda di contribuzione volontaria.

La domanda di prosecuzione volontaria va presentata entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

Riguardo la quantificazione del contributo volontario, le ricordo che l'importo da versare relativo alla contribuzione volontaria si determina sulla base della media delle sue provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria anche non

consecutivi e che, in base a quanto disposto dall'ultimo periodo del 3° comma art. 9 del Nuovo Regolamento Enasarco, tale contributo non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.

Domanda: Dopo 15 anni di attività come agente sto valutando una interessante opportunità da lavoro dipendente. Mi risulta che il periodo minimo di contribuzione con l'Enasarco sia di 20 anni, ho sentito dire che la pensione che eroga l'Ente non sia così generosa e che lo stesso non gode di ottima salute, mi suggerite di proseguire con una contribuzione volontaria o no? Se sì, cosa dovrò fare?

Potreste fornirmi un riepilogo di cosa e come fare per cessare l'attività di agente senza perdere quanto mi spetta?

Risposta: Le confermiamo che il requisito minimo per conseguire il diritto a pensione Enasarco è di 20 anni di contribuzione e 65 di età anagrafica, pertanto se tutti i 15 anni di attività svolti sino ad ora risultano coperti da regolare contribuzione previdenziale (cosa che può verificare presso l'Enasarco anche on line) dovrà chiedere di accedere alla contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 9 e segg. del Regolamento per le attività istituzionali Enasarco, versando almeno 5 anni di contribuzione. La domanda di prosecuzione volontaria va presentata, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

Permodalità e tempi di presentazione della domanda e per la quantificazione del contributo volontario, la rimando a quanto già scritto in relazione al precedente quesito.

Ovviamente è impossibile dare un giudizio di convenienza o meno, ma, allo sta-

to attuale, non esistendo la possibilità di vedersi restituire quanto versato, nè la possibilità di trasferirlo ad altro ente previdenziale è chiaro che la contribuzione volontaria rappresenta l'unica possibilità di non perdere i contributi sinora versati.

Per quanto riguarda la cessazione dall'attività purtroppo se sarà lei a recedere dal rapporto avrà diritto solo al FIRR (e solo nel caso in cui il contratto di agenzia richiami la contrattazione collettiva). Infatti l'indennità suppletiva ed eventualmente quella meritocratica spettano all'agente solo in caso di disdetta da parte della mandante non motivata da causa imputabile all'agente, di dimissioni dell'agente per gravi inadempimenti della mandante, di dimissioni per conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (o per impossibilità di continuare nell'attività lavorativa per cause di salute). ■

Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagente)

Domanda: Sono un agente di commercio che, per il lavoro che svolge, ha la necessità di rinnovare il proprio guardaroba ogni anno, trattando clienti e partecipando a riunioni di un certo livello. Posso portare in contabilità i costi che si riferiscono all'acquisto di abbigliamento?

Risposta: Le spese per abbigliamento, che non riguardano abiti definiti da lavoro, in altre parole particolari

tipologie di abbigliamento che servono ai lavoratori per prevenire infortuni o incidenti sul luogo di lavoro, non sono considerate deducibili come costi d'impresa e, nonostante le richieste da parte di numerose categorie di contribuenti continuano a non esserlo.

Il legislatore non riconosce a tali spese il requisito dell'inerenza che, insieme con quello della competenza, certezza e determinabilità, costituiscono i presupposti per considerare deducibili dal

reddito d'impresa i costi e gli altri oneri.

Un costo, per essere portato in diminuzione dal reddito, deve possedere il requisito della competenza nell'esercizio fiscale, deve essere certo e determinabile, deve inoltre possedere il requisito dell'inerenza, in altre parole ci deve essere un collegamento tra la spesa e la produzione di reddito d'impresa.

Il requisito dell'inerenza non è presente nei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbigliamento, secondo quanto

rilevato dal legislatore, né per gli agenti di commercio, né per altre categorie di contribuenti, poiché l'Amministrazione finanziaria non riconosce il fondamento della strumentalità tra le spese sostenute e la produzione del reddito. Diverso il caso ad esempio dell'abbigliamento antinfortunistico che, in base alla normativa per la prevenzione degli infortuni, è richiesto ad alcune tipologie di lavoratori, per lo più operai che operano in

condizioni di pericolosità. In caso di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria quindi le spese per l'abbigliamento portate in deduzione dai ricavi degli agenti di commercio non sono ritenute valide, perché non inerenti e di conseguenza se dedotte in contabilità, in caso di accertamento sarà ricalcolato il reddito d'impresa, quindi le imposte e i contributi previdenziali e saranno applicate le sanzioni e gli interessi, perché ritenuti costi indeducibili. ■

Per la **Pubblicità**
su questo
Notiziario



info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT